



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE-LEGALE-P.S.

Prot. n. 4159/20

Albo n. 356

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Richiamato il D. Lgs. 109/1998, la legge n. 448/1998 - art. 65 modificato ed integrato con la L. 144/1999, art. 50;

Visto il D.M. per la Solidarietà Sociale 306/1999;

Vista la circolare n. 31 del 25/02/2020 recante la rivalutazione della misura degli assegni e dei requisiti economici per l'anno 2020

. RENDE NOTO

Che è possibile presentare domanda per richiedere il contributo annuale per la corresponsione dell' **ASSEGNO**

CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

-Annualità 2020-

Art.1 – DESTINATARI

- **Nuclei familiari** residenti nel Comune di Acquasanta Terme composti almeno **da un genitore e tre figli minori** (appartenti al nucleo familiare del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, i quali non hanno superato i limiti di reddito stabilito dalla Legge n. 30/1990 art. 1, c. 1, lett. a) **Economica Equivalente (I.S.E.E.) di € 8.788,99**;

Il richiedente l'assegno deve essere **cittadino italiano o comunitario o, se extracomunitario, deve essere in possesso o di permesso di soggiorno valido per un periodo o dello status di Rifugiato politico o di Protezione sussidiaria. La domanda può inoltre essere presentata (a norma dell'art. 1, c. 1, lett. a) della Legge n. 30/1990) dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di asilo**

Art. 2 – IMPORTO

L'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Per l'anno 2020 viene corrisposto per un massimo di € 145,14 mensili per 13 mensilità (totale annuo € 1886,82).

CUMULO DEI BENEFICI

Gli assegni percepiti **non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali** e possono essere cumulati con analoghe provvidenze

Art. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CO

- Per richiedere il contributo è necessario compilare il **modulo** disponibile sul sito del Comune di Acquasanta Terme www.comune.acquasanta-terme.ascoli-piceno.it c/o l'Ufficio Politiche Sociali

La domanda deve contenere:

- ✓ **modulo** di domanda reperibile nelle modalità di cui sopra;
- ✓ **D.S.U. con Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.)** in corso di validità;
- ✓ Fotocopia di un **documento d'identità** valido o carta di soggiorno/permesso di soggiorno lungo periodo (in caso di richiedente straniero);
- ✓ Fotocopia **Coordinate bancarie o postali (IBAN)** sul quale accreditare l'importo dell'assegno;

L'interessato può presentare la domanda **entro il 31 Gennaio 2021** con una delle seguenti modalità :

- consegnandola direttamente all' Ufficio Protocollo del Comune;
- spedita per raccomandata A/R, indirizzandola al Comune, Ufficio Politiche Sociali, Via Salaria n. 14/a - 63095 Acquasanta Terme

Art. 4 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO

La domanda, una volta acquisita, verrà trasmessa alla sede INPS di riferimento e provvederà al pagamento dell'assegno **con la prima erogazione (entro il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre** altrimenti in un'unica soluzione tramite assegno



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE-LEGALE-P.SOCIALI

L'interessato può presentare la domanda **entro il 31 Gennaio 2021** con una delle seguenti modalità :

- consegnandola direttamente all' Ufficio Protocollo del Comune;
- spedita per raccomandata A/R, indirizzandola al Comune, Ufficio Politiche Sociali, Via Salaria n. 14/a - 63095 Acquasanta Terme (AP), in tal caso farà fede il timbro postale;

Art. 4 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO

La domanda, una volta acquisita, verrà trasmessa alla sede INPS di riferimento e provvederà al pagamento dell'assegno ***con cadenza semestrale posticipata*** (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) ***per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre*** altrimenti in un'unica soluzione tramite accredito in conto corrente bancario o postale.

Art. 5- CESSAZIONE DEL DIRITTO

Il diritto dell'assegno cessa ***dal 1° giorno dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito*** oppure ***dal 1° giorno in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo***.

NOTE :

- L'assegno è riconosciuto dal 1° gennaio 2020 se il requisito dei 3 figli minori sussisteva a quella data, altrimenti dal momento in cui la condizione si è verificata.
- Se i genitori sono residenti in Comuni diversi, la domanda deve essere presentata dal genitore che ha nel proprio stato di famiglia i figli minorenni.
- Se nel corso dell'anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda deve fare riferimento al periodo nel quale il figlio era minorenne; in tal caso l'assegno, se dovuto, è riconosciuto per il periodo dal 1 gennaio alla data di compimento della maggiore età.
- Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni **variazione nel suo nucleo familiare** dopo la presentazione della domanda così come il cambio di residenza; in quest' ultimo caso, se la residenza viene trasferita in un'altro comune, si interrompe il procedimento presso il Comune che aveva erogato il beneficio e l'interessato deve presentare domanda presso il nuovo Comune di residenza.

Acquasanta Terme, lì 17/03/2020

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Fiscaletti